

Regolamento Comunale per il funzionamento Consulte Tecniche di Settore

(approvato con delibera di C.C. n._6_ del _12.02.2007_____)

Indice

Art. 1 - Le Consulte

Art. 2 - Le Consulte tecniche di settore

Art. 3 - Ambito delle Consulte

Art. 4 - Funzioni attribuite alle Consulte

Art. 5 - Compiti

Art. 6 – Principi organizzativi

Art. 7 - Organi della Consulta

Art. 8 – Pubblicità delle sedute

Art. 9 - Durata in carica

Art.10 - Bilancio

Art.11 - Sede della Consulta

Art.12-Entrata in vigore

Art. 1 - Le Consulte

1. Il Comune di Scansano informa la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione dei cittadini e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l'effettivo esercizio.

2. A tal fine, ai sensi dell' art. 40 dello Statuto, sono istituite le consulte tecniche di settore.

Art. 2 - Le Consulte tecniche di Settore

1. Consulta tecnica di settore è l'organismo che riunisce, a livello comunale, i rappresentanti di tutte le organizzazioni associative, iscritte all'apposito albo comunale e che operano su una determinata materia o settore di attività. Sono altresì chiamati a far parte della consulta gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare, ai sensi dell'art.40 dello Statuto Comunale. Possono far parte della Consulta tecnica di settore anche soggetti diversi dai rappresentanti delle associazioni, purchè o rappresentativi di interessi locali diffusi o particolarmente affermati negli ambiti di competenza. Questi ultimi verranno prescelti previa valutazione in merito all'esistenza dei requisiti, da parte dell'Assessore competente per materia o Consigliere comunale delegato dal Sindaco.

2. L'istituzione della Consulta avviene mediante la pubblicazione di un avviso dell'Amministrazione Comunale, rivolto alle associazioni e ai cittadini interessati per competenza, che possono richiedere di farne parte. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande e l'indicazione dell'eventuale documentazione da produrre in relazione alle peculiarità della istituenda Consulta.

Art. 3 - Ambito delle Consulte tecniche.

Le Consulte tecniche possono essere costituite ogni volta che l'Amministrazione Comunale ne ravvisi l'utilità e saranno tematiche.

Le materie ed i settori di interesse potranno riguardare: Ambiente, Agricoltura, Attività Sociali, Cultura, Immigrazione, Sport, Commercio e Attività Produttive, altre materie che si rendessero rilevanti nel corso del mandato amministrativo.

Art. 4 - Funzioni attribuite alle Consulte

1. Le Consulte svolgono funzioni consultive e propositive su tutti i programmi dell'amministrazione comunale, riguardanti, rispettivamente, il territorio e lo specifico settore di attività.

2. Esercitano le funzioni in piena autonomia operando in stretto rapporto con il competente Assessore o Consigliere Comunale delegato.

Art. 5 - Compiti

La Consulta ha i seguenti compiti:

favorire la conoscenza delle norme e delle politiche riguardanti il settore di competenza;

svolgere funzioni consultive sugli atti dell'amministrazione che investono il settore di competenza;

elaborare proposte, relativamente al settore di competenza, da sottoporre all'esame degli organi istituzionali;

promuovere indagini, studi, rilevazioni particolari sulle condizioni e sui problemi dei cittadini;

promuovere azioni atte a mantenere e migliorare i servizi e proporre di nuovi;

organizzare convegni, dibattiti e quanto altro consenta l'espletamento dei compiti per cui è stata istituita;

esprimere pareri circa la determinazione del bilancio preventivo com.le, limitatamente ai capitoli relativi ai servizi ed alle iniziative in favore del settore di competenza.

ART.6 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI

La consulta promuove rapporti di collaborazione con tutti gli organismi che a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale si occupano del settore per meglio espletare le sue funzioni.

ART.7 – ORGANI DELLA CONSULTA

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da un massimo di n.15 membri. E' composta, oltre che dall'Assessore competente per materia o Consigliere delegato, e dal Consigliere comunale di minoranza, dai rappresentanti delle associazioni, dagli esponenti delle categorie economiche e sociali, esperti di nomina consiliare ed eventuali soggetti rappresentativi di interessi locali diffusi così come prescelti ai sensi dell'art 2 del presente regolamento.

La partecipazione all'attività dell'Assemblea della Consulta è a titolo gratuito.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avvisi scritti, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea partecipa con diritto di voto, oltre che l'Assessore o il Consigliere comunale delegato, il Consigliere della minoranza.

L'Assemblea è presieduta dall'Assessore competente per materia o dal consigliere delegato dal Sindaco.

Essa delibera, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, su:

- 1) l'accettazione di nuove richieste di adesione, su proposta e verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Assessore competente;
- 2) l'esame e l'approvazione della programmazione delle attività relative al settore;

L'Assemblea nomina un segretario, che avrà il compito di curare la redazione dei verbali.

IL PRESIDENTE

Il Presidente (assessore competente in materia, o consigliere delegato) ha la rappresentanza della Consulta e provvede alla convocazione degli organi, alla predisposizione dell'ordine del giorno, a presiedere le relative riunioni, a dirigerne i lavori, e a relazionare annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta.

ART.8 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute della Consulta sono pubbliche. Il pubblico non può prendere parte alla discussione ed alla votazione, salvo autorizzazione del Presidente.

Viene favorita, peraltro, ogni possibile informazione sull'attività della Consulta sia in via diretta (Assemblea, dibattiti, ecc.) che indiretta (sul sito web del Comune e/o sulle pagine di pubblicazioni di interesse locale) così da consentire alle persone interessate di far pervenire segnalazioni, proposte, valutazioni ed eventuali nuove adesioni.

ART.9 – DURATA IN CARICA

L'Assemblea della Consulta ed il Presidente della Consulta durano in carica per tutto il mandato amministrativo.

ART.10 – BILANCIO

Il finanziamento delle iniziative e delle attività della Consulta si baseranno sulle disponibilità che verranno garantite dal Comune.

ART.11 – SEDE DELLA CONSULTA

La Consulta ha sede nel palazzo comunale di Scansano.

Art.12- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.